

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 28 novembre 2025, n. 292

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto agrovoltaiico da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG), località Vaccarella, di potenza nominale pari a 44,48912 MW DC e 36,0000 MW AC, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nel Comune di Foggia consistenti in un cavidotto MT, una sottostazione di trasformazione e consegna 30/36 kV, un cavidotto in AT, una stazione di trasformazione della RTN 36/380 kV, uno stallo e relative sbarre all'interno della stessa.

Proponente: INE VACCARELLA S.r.l., sede legale alla Piazza Walther Von Vogelweide n. 8, 39100, Bolzano, C.F./P. Iva 04371080716.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario arch. Anna De Lauro.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- Il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

ATTESO CHE

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili”;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse

in quella sede;

- Con D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
 - è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”, la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili.
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell’articolo 26 della legge 5 agosto 2022,

n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee. Per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta;

- con D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933 si è provveduto alla approvazione delle “Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile”.

RILEVATO CHE

- La **INE VACCARELLA S.r.l.** (da ora, “Società proponente” o anche solo “la società”), con nota acquisita al prot. n. 9206 del 16/09/2022, trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs n.387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica sito nel Comune di Lucera (FG), località Vaccarella, di potenza nominale prevista pari a 44,5056 MWe, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nel Comune di Foggia.
- Questa Sezione, effettuata la verifica formale sulla documentazione, trasmessa mediante procedura telematica sul portale istituzionale “Sistema Puglia”, con nota prot. n. 8148 del 03/05/2023 trasmetteva richiesta di integrazione documentale ai fini della mera procedibilità dell'istanza.
- Con nota pec del 30/05/2023, acquisita al prot. n. 9344, la Società proponente provvedeva al deposito della documentazione richiesta con la summenzionata nota.
- La Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE con Decreto Direttoriale (n. 254 del 30/07/2024 - Registro Decreti) esprimeva giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto a condizione che vengano ottemperate “[...] le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 280 del 29 febbraio 2024 [...]”.
- A seguito di verifica formale della documentazione trasmessa da codesto proponente sul portale Sistema Puglia, la scrivente Sezione, con nota prot. n. 432760 del 06/09/2024, comunicava l'avvio del procedimento e convocava per il giorno 10/10/2024 la prima riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, invitando la società istante a provvedere, quindici giorni prima della Conferenza, al deposito sul portale istituzionale “Sistema Puglia” della documentazione necessaria ad allineare la documentazione disponibile sul portale ai contenuti minimi prescritti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3029 del 30 dicembre 2010 e relativa Determina Dirigenziale Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione, n. 1 del 03/01/2011.
- La Società proponente provvedeva a depositare la documentazione richiesta sul portale “Sistema Puglia” in data 25/09/2024.
- Il giorno 10/10/2024, in modalità videoconferenza, si teneva la prima riunione di Conferenza di Servizi; nel corso dei lavori la Società istante ed il funzionario convenivano sulla necessità di aggiornare i lavori della seduta per cui, con nota di trasmissione del verbale rispondente al prot. n. 507519 del 17/10/2024, la Sezione scrivente assegnava alla Società proponente venti giorni per il deposito della documentazione ancora carente e convocava la successiva seduta di Conferenza per il giorno 15/11/2024.
- La Società istante, con nota acquisita al prot. n. 544578 del 06/11/2024, comunicava alla Sezione scrivente l'avvenuto deposito delle integrazioni sulla piattaforma istituzionale “Sistema Puglia”.
- In data 15/11/2024, si teneva la seconda riunione di Conferenza dei Servizi e la Società istante ed il funzionario regionale convenivano sulla necessità di aggiornare i lavori della seduta; con nota di trasmissione del Verbale di tale seduta di CdS, trasmessa con prot. n. 599930 del 04/12/2024, si convocava la successiva seduta alla data del 10/01/2025; la stessa veniva poi differita dalla Sezione scrivente alla data del 14/01/2025 con nota prot. n. 12156 del 10/01/2025.
- La Società proponente, con nota prot. n. 16040 del 13/01/2025, comunicava alla Sezione scrivente l'avvenuto deposito delle integrazioni sulla piattaforma istituzionale “Sistema Puglia”.
- Si teneva in data 14/01/2025 la seduta di conferenza, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 41329 del 27/01/2025; la seduta si concludeva convenendo sulla necessità di riaggiornare i lavori ad una

successiva seduta. Mediante la summenzionata nota di trasmissione del Verbale, la Sezione scrivente assegnava venti giorni alla Società proponente per integrare con quanto necessario e contestualmente convocava la successiva seduta di CdS definendone la data al 18/02/2025.

- La Società proponente integrava la documentazione richiesta sulla piattaforma istituzionale “Sistema Puglia” in data 14/02/2025 e dava notizia di tale caricamento inoltrando alla Sezione scrivente la relativa comunicazione che perveniva al prot. n. 83824 del 17/02/2025.
- Si teneva in data 18/02/2025 la seduta di Conferenza Servizi di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 160885 del 27/03/2025. Mediante nota di trasmissione di tale verbale, rilevato che la Società proponente aveva adempiuto a quanto richiesto da tutti gli Enti intervenuti nel procedimento, la Sezione scrivente comunicava che i lavori conferenziali sarebbero proseguiti per ulteriori quindici giorni al solo fine di acquisire gli esiti delle ultime integrazioni effettuate dalla Società proponente.
- Successivamente, al prot. n. 168468 del 01/04/2025, perveniva alla Sezione scrivente il solo contributo istruttorio della Sezione regionale Risorse Idriche recante prescrizioni; pertanto, con nota prot. n. 180401 del 07/04/2025, la Sezione scrivente estendeva il termine di conclusione degli apporti istruttori di ulteriori quindici giorni invitando la Società proponente a comunicare formale accettazione di tali prescrizioni e rinnovando l’invito agli Enti coinvolti a fornire gli ultimi contributi attesi, con espresso avvertimento che, decorso infruttuosamente tale ulteriore termine, si sarebbe proceduto a chiudere i lavori conferenziali considerando acquisiti gli assensi delle amministrazioni non ancora espresse.
- La Sezione scrivente, rilevata da parte della Società proponente la consegna sulla piattaforma istituzionale “SistemaPuglia” di quanto in ultimo richiesto (rif. nota di accompagnamento prot. n. 206195 del 17/04/2025) e non ricevendo alcun ulteriore contributo da parte degli enti coinvolti nel procedimento, con nota prot. n. 235552 del 06/05/2025, comunicava la conclusione positiva della Conferenza di Servizi con riguardo alla procedibilità ai fini del conseguimento del titolo AU; contestualmente, questa Sezione invitava la Società proponente al perfezionamento della documentazione necessaria ai fini dell’avvio delle procedure espropriative.
- Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:
 - Questa Sezione, con nota prot. n. 299534 del 04/06/2025, invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di provvedere alle incombenze inerenti la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, attesa la chiusura con segno positivo della Conferenza di Servizi la cui ultima seduta si teneva in data 18/02/2025, precisando che- in assenza di riscontro e di rilievi ostativi in tempi congrui alla conclusione del procedimento, che si riferivano indicativamente in dieci giorni a far data dalla stessa nota, lo scrivente ufficio avrebbe provveduto comunque sulla scorta dei pareri già in atti.
 - Il Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota prot. n. 319476 del 13/06/2025, richiamava la nota circolare prot. AOO_064-20742 del 16/11/2023, comunicando di attenersi a *“Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale”*.
 - La Sezione scrivente, con nota prot. 346176 del 24/06/2025, invitava i Comuni di Foggia e Lucera (FG) a pubblicare presso il proprio albo pretorio la *“comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”*; contestualmente, la Sezione scrivente invitava la Società proponente alla pubblicazione su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell’avviso di che trattasi.
 - Successivamente pervenivano da parte della Società proponente, mediante caricamento sulla piattaforma istituzionale “SistemaPuglia” notificata alla Sezione scrivente con nota acquisita al prot. n. 368370 del 02/07/2025, ulteriori elaborati in aggiornamento al piano particellare di

esproprio; pertanto, la Sezione scrivente, mediante nota prot. n. 371448 del 03/07/2025, ne dava notizia ai Comuni coinvolti al fine di procedere alla corretta pubblicazione sul proprio albo pretorio.

- Il Comune di Foggia, con nota prot. AOO.C_D643.04/08/2025.0133539, acquisita al prot. n. 440422 del 04/08/2025, trasmetteva relata di avvenuta pubblicazione (dal 03/07/2025 al 02/08/2025) dell'Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e, durante il periodo di pubblicazione, non pervenivano osservazioni.
- Il Comune di Lucera (FG), con nota prot. n. 39422 del 26/08/2025, acquisita al prot. n. 461020 di pari data, trasmetteva relata di avvenuta pubblicazione (dal 21/07/2025 al 23/08/2025) dell'Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e, durante il periodo di pubblicazione, non pervenivano osservazioni.
- La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 410087 del 18/07/2025, trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali e, decorsi trenta giorni, non intervenivano osservazioni.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 489635 del 11/09/2025, comunicava la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'impianto in oggetto, all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi.

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

- **Marina militare, Comando Interregionale Marittimo Sud, prot. n. 32404 del 17/09/2024:**

"[...] per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione del summenzionato impianto e delle relative opere connesse".

- **Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n.26347 del 08/11/2024:**

"[...] ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: <https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre>".

- **Ministero dell'Interno, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia, prot. n. 18559 del 18/11/2024:**

"[...] si esprime, per quanto di competenza, parere definitivo favorevole alla realizzazione del progetto antincendio alle seguenti ulteriori condizioni: · Sia previsto almeno n. 1 estintore carrellato da Kg 50 a polvere. Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11 corredata dalla documentazione tecnica prevista dal DM 07.08.2012. Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11."

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza – Ex Divisione VIII - Sezione UNMIG. dell'Italia Meridionale, prot. n. 181209 del 07/10/2024:**

"[...] In assenza di interferenze con titoli minerari (Caso 1.), il progettista rilascia una "dichiarazione di

non interferenza" (utilizzando la modulistica riportata nel sito), che equivale a pronuncia positiva da parte dell'Autorità mineraria, ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. [...] Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento [...] Infine, qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola con esiti riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l'eventuale dichiarazione di non interferenza in quanto l'obbligo di coinvolgimento di quest'Ufficio è stato già assolto".

La Società proponente depositava la Dichiarazione di non interferenza sulla piattaforma istituzionale "SistemaPuglia" al momento del deposito dell'istanza.

- **Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. n. 10895 del 20/09/2024:**

"[...] Si comunica che le aree interessate dalle opere in progetto (campo fotovoltaico ed opere di connessione) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004. Fa eccezione il Tratturo n. 5 "Celano-Foggia", sottoposto a vincolo ai sensi della parte II del Codice BB.CC. con D.M. 22.12.1983 e tutelato come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art.143 del medesimo Codice e del PPTR vigente, interessato dal tratto del cavidotto di connessione in località F.ta Vaccarella. Si rileva che l'impianto fotovoltaico si inserisce in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'età romana. Richiamandosi alle molteplici e ripetute criticità di ordine archeologiche già rilevate in fase di VIA, come qui di seguito elencate, e già indicate nel parere tecnico istruttorio negativo della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. 16702 del 05/06/2024, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva che: 1. Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25 che dovrà redigere il relativo piano di indagini, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree di interferenza diretta: - dell'impianto fotovoltaico con un'area di dispersione sporadica di materiali in località Vaccarella (UT 1 della VIArch), generalmente databile a età romana; - del cavidotto di connessione verso la SE con il villaggio neolitico trincerato da più fossati con compounds esterni in località Masseria Vaccarella/Masseria Fragella, a ridosso del Tratturo "Celano-Foggia", segnalato da fotointerpretazione (Anomalia n. 38 della VIArch) e noto da bibliografia (Sito n. 34 della VIArch); - . del cavidotto di connessione verso la SE con un'area di dispersione di materiali di età tardorepubblicana (UT 2 della VIArch) in località S. Pietro in Bagno; - del cavidotto di connessione verso la SE con l'asse viario Luceria-Arpi di età romana in località Masseria Ratini (Anomalia n. 50 della VIArch), al quale si collegano due aree di dispersione di materiale archeologico (UT 3 e UT 4 della VIArch); - del cavidotto di connessione verso la SE con un villaggio neolitico in località Masseria Melillo, segnalato da fotointerpretazione (Anomalia n. 4 della VIArch) e perimetrato su PPTR e CBC (Sito n. 4 della VIArch). 2. Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione del parco fotovoltaico e delle relative opere di connessione elettrica alla rete di trasmissione nazionale. Si precisa che qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza. [...]".

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Div. XII – Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) – Puglia Basilicata e Molise, prot. n. 80333 del 26/09/2024:**

" [...] si partecipa che a far data dal 28/04/2024 entrano in vigore gli aggiornamenti apportati dal d.lgs. 48/24 al codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. 259/03. Il novellato art. 56, prevede la sola dichiarazione asseverata dei soggetti interessati, da cui risulti la presenza o l'assenza di interferenze, in ordine alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica o delle tubazioni metalliche sotterrate a qualunque uso destinate da inviare prima dei lavori ai competenti Ispettorati Territoriali di questo dicastero. La predetta dichiarazione dovrà essere corredata da: - una dettagliata relazione completa di elaborati progettuali a firma del professionista abilitato; - copia dell'atto di sottomissione (per le sole condutture di energia elettrica). La dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui progetti. I soggetti interessati sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori per le verifiche da parte del personale incaricato."

Successivamente al riscontro fornito della Società perveniva dall'ente la nota prot. n. 4917 del 14/01/2025:

"Si fa riferimento alla dichiarazione asseverata inerente l'oggetto, trasmessa in data 09/01/2025 e protocollata al nr. 0002472. A riguardo si rappresenta che la documentazione a corredo è incompleta e pertanto codesta Società dovrà integrarla con copia dell' "atto di sottomissione" debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate (si allega modello). [...]"

In ultimo la Società integrava a mezzo pec in data 23/01/2025 ed in pari data riceveva dall'ente la ricevuta di protocollo n. 11315.

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 18814 del 07/10/2024:**

"[...] In seguito agli accertamenti effettuati da questa Direzione Regionale, si è potuto appurare che gli immobili intestati alla "Direzione Generale del Demanio – Ministero Finanze" sono stati acquisiti al Demanio dello Stato – Ramo Bonifica (vedi note di trascrizione in allegato). Pertanto, per tutti gli immobili intestati al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, si rappresenta che il parere finalizzato all'esecuzione dell'opera potrà essere rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica, Amministrazione alla quale compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata ai sensi del R.D. n. 215/1933."

- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, prot. n. 80328 del 07/11/2024:**

"[...] si rappresenta che questo Ufficio Operativo Territoriale (UOT) della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (in sigla ANSFISA) risulta interessato solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio"; [...] Si ritiene infine opportuno precisare che nel caso l'intervento da realizzare interferisce con: • tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate direttamente all'operatore ferroviario interessato, in quanto responsabile, alla luce del complessivo attuale quadro normativo, del funzionamento sicuro della propria parte di sistema e del controllo dei rischi indotti da terzi, sulla base delle procedure del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza; • strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate al competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al gestore della rete stradale/autostradale di riferimento in quanto trattasi di una specifica linea di attività non rientrante fra le competenze proprie della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di questa Agenzia. [...]"

- **Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Servizio Territoriale di Foggia, prot. reg. n. 57797 del 03/02/2025:**

“[...] SI COMUNICA CHE: Le aree interessate dai lavori di cui all’oggetto, NON SONO SOGGETTI a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 e L.R. n. 1/2023, pertanto quest’Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all’archiviazione della pratica. Si precisa altresì, anche per le opere in progetto, che: 1) Siano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geologico; 2) Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi; 3) Ai sensi dell’art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi devono procedere per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi; 4) L’eventuale deposito temporaneo dei materiali di scavo, deve essere gestito come previsto dal R.R. 9/2015, art. 7 – Materiali di risulta, c. 3. In particolare, durante le fasi di cantiere, il deposito temporaneo di terre e rocce sarà effettuato in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. Il deposito non deve essere collocato all’interno di impluvi o fossi e comunque a congrua distanza da corsi d’acqua permanenti. I depositi non devono essere posti in prossimità di fronti di scavo, in modo da evitare sovraccarichi sui fronti stessi; 5) Sia rispettato l’art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai “materiali di risulta”; 6) L’eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di interesse forestale presenti nell’area d’intervento, dovrà essere effettuato esclusivamente per le effettive esigenze operative di cantiere previo invio di pec all’indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it; 7) L’eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente dal Servizio Foreste Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 “Tagli boschivi” previo invio di pec all’indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it; 8) L’eventuale estirpazione di piante d’olivo dovrà essere autorizzata dal Servizio Agricoltura STA Foggia nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951 previo istanza a mezzo pec all’indirizzo upa.foggia@pec.rupar.puglia.it; 9) Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune. [...]”.

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 12765 del 10/01/2025:**

“[...] Dall’esame degli elaborati in formato shapefile pubblicati sul portale Sistema Puglia si rileva che i campi dell’impianto in valutazione sono situati ad una distanza superiore ai 900 metri da aree appartenenti al Regio Tratturo n. 5 “Celano-Foggia”. [...] Pertanto, attesa la distanza superiore ai 500 metri dal ridetto Regio Tratturo, questo Servizio, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole alle opere. Ai fini dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto si rileva, inoltre, un’interferenza diretta dei cavidotti di connessione esterna con aree agricole del suddetto Regio Tratturo, che viene inciso trasversalmente per l’intera ampiezza di metri 111,00. A tal proposito si precisa che gli attraversamenti trasversali, nonché quelli longitudinali (purché su strade esistenti) con cavidotti interrati, risultano tra gli usi consentiti e sono oggetto di rilascio da parte di questo Servizio, prima dell’inizio dei lavori e previa autorizzazione da parte della competente Soprintendenza, di apposita concessione regolante tempi, condizioni, modalità di utilizzo, nonché canone annuo da corrispondersi ai sensi del R.R. 23/2011 “Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali”. [...]”.

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio, prot. reg. n.434189 del 09/09/2024:**

“Ricorre il caso di cui alla nota prot. AOO_108/3175 del 17/02/2021” in cui: “[...] Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel

caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere. Mentre il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla legge regionale n. 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 "regolamento per l'uso dei beni immobili regionali". Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it."

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. reg. n.435504 del 09/09/2024:**

"Con riferimento all'impianto in oggetto, si richiama la circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare il Paragrafo n.2 "Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale".

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. reg. n.435504 del 09/09/2024:**

"Con riferimento all'impianto in oggetto, si richiama la circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare il Paragrafo n.2 "Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale".

- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 168468 del 01/04/2025:**

"[...] Si rileva che il fabbisogno idrico supera l'eventuale disponibilità fruibile attraverso i pozzi, e che la concessione n. 953 allegata comunque necessita di rinnovo. Per sopperire al surplus di fabbisogno idrico il proponente prevede in fase di esercizio di fare richiesta al consorzio di Bonifica della Capitanata. Si evidenzia ulteriormente che i Consorzi di Bonifica, da cui il proponente intende approvvigionarsi per l'irrigazione delle specie vegetali da impiantare, alla luce della crisi idrica che interessa la regione Puglia, hanno predisposto piani di erogazione che hanno ridotto significativamente la dotazione irrigua per gli agricoltori, garantendo agli stessi solo minimi volumi di distribuzione, per irrigazioni di soccorso e con turnazioni particolarmente lunghe che potrebbero pregiudicare il sostentamento delle specie vegetali. Inoltre, in taluni casi è stato categoricamente vietato il prelievo di acqua eccedente la dotazione, con rilevanti sanzioni contributive per disincentivare sprechi e abusi. Il sito di intervento non ricade in aree sottoposte a vincolo dal Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230/2009 ed il cui aggiornamento 2015-2021 è stato approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023, tuttavia l'impianto ricade in Zone Vulnerabili a Nitrati (ZVN) ex D.G.R. n.1332 del 04/08/2021, in cui il vigente Piano di Tutela delle Acque prevede l'adozione di misure di tutela secondo il Piano d'Azione Nitrati. In conclusione, verificata la compatibilità del progetto in oggetto con il Piano di Tutela delle Acque, alla luce delle indicazioni di cui alla DGR n.257 del 10.03.2025 con cui la Regione Puglia ha adottato il Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025, si prescrive che l'approvvigionamento idrico sia realizzato nell'ottica di un uso sostenibile della risorsa idrica, comunque senza la creazione di nuovi punti di prelievo di acque dolci di falda rilevando che risulta premiale l'approvvigionamento della risorsa idrica derivante da impianti di affinamento delle acque reflue pubbliche dedicati al riuso in agricoltura. Si suggerisce pertanto all'Autorità procedente la verifica circa la correlazione e la sostenibilità tra le scelte colturali da impiantare e il progetto di approvvigionamento idrico previsto. Inoltre, al fine di garantire la protezione della falda acquifera si raccomanda, durante l'esecuzione delle opere in progetto, il rispetto delle seguenti condizioni ambientali: – nella scelta e gestione delle operazioni colturali da eseguire è essenziale che siano rispettate le misure presenti nel Piano di Azione Nitrati; – l'utilizzo dei pozzi artesiani (Rinnovo concessione n. 953 protocollo n. 2016/0027174 del 19/04/20216), sia subordinato alla richiesta di rinnovo presso l'Autorità competente (Provincia di Foggia) correlato all'ampliamento dell'areale irriguo; – durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti e l'approvvigionamento idrico avvenga con uso

sostenibile della risorsa; – nell'area in esame sia garantito il principio dell'invarianza idraulica; – sia prevista una fase di ripristino della situazione ante operam, nella quale il rinterro degli scavi venga realizzato con materiale naturale, permeabile, senza utilizzo di leganti (materiale proveniente dagli scavi stessi o materiale arido stabilizzato); – la permeabilità del terreno post intervento risulti invariata rispetto al valore pre intervento; – non siano utilizzati materiali cementizi nella realizzazione delle fondamenta dei pannelli, privilegiando la tecnica del palo infisso, limitando al minimo indispensabile il movimento delle rocce e materiale da scavo, ristretto ai volumi strettamente necessari alla realizzazione delle opere e comunque da riutilizzare in loco; – i volumi tecnici a servizio dell'impianto, di qualsiasi genere e con qualsiasi funzione, siano realizzati del volume strettamente necessario a contenere le apparecchiature e a svolgersi le attività funzionali all'impianto; – le aree esterne ai manufatti civili siano lasciate naturalmente permeabili. L'eventuale viabilità interna, strettamente necessaria, sia realizzata con stabilizzato e/o materiale drenante; – in generale, quale materiale di rinterro degli scavi anche per le opere accessorie (muri di confine, manufatti interni, etc.), sia utilizzato prioritariamente il materiale escavato in loco, e comunque materiale naturale senza l'uso di leganti; sia inoltre garantito in fase di compattazione del materiale di rinterro degli scavi, il raggiungimento del grado di costipazione del terreno che riproduca una permeabilità idraulica quanto più simile a quella naturale preesistente; – si assicuri, anche mediante regimentazione delle acque meteoriche, che le opere a farsi (ed in particolare la viabilità), sia in fase di lavorazione che ad impianto ultimato, non creino ruscellamenti, erosioni e/o barriere allo scorrimento; – le aree destinate alloggiamento di sistemi elettronici, elettrici ed elettromeccanici contenenti oli e/o dielettrici e/o materiale inquinante siano isolate dal terreno, allocate su superfici impermeabilizzate, su piano inclinato per il recupero della frazione liquida eventualmente.

- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 556761 del 12/11/2024:**

"[...] per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si invita a fare riferimento a quanto già più volte rappresentato, da ultimo con nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021 (che ad ogni buon fine si allega alla presente). Eventuali ulteriori note, provvedimenti, ecc. trasmesse e/o assegnate allo scrivente Servizio afferenti al procedimento in oggetto, prive della richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui alla suddetta nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021."

La Società versava agli atti del procedimento la nota prot. n. 14192 del 10/11/2023 dello stesso ente:
"Con riferimento alla richiesta di attestazione di cui all'oggetto, dalla S.V. prodotta in qualità di legale rappresentante della società INE VACCARELLA S.r.l., acquisita al prot. n. A00079/11425 del 12.09.2023, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Lucera (FG) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., SI ATTESTA che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 62 p.lle 1-4-13-14-2-15-16-3 e Fg. 63 p.lle 173-176-27-2-29-6-31-1-16."

- **Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio, Accertamento di compatibilità paesaggistica (ex art. 91 delle NTA del PPTR), D.D. n. 1936 del 15/11/2024 trasmessa con prot. n. 61581 del 20/11/2024:**

"[...] Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene DI POTER RILASCIARE L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 91 del PPTR, in quanto l'intervento, così come proposto, non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela dell'approvato PPTR. [...] Con le condizioni riportate al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni" che di seguito si descrivono: "La Commissione paesaggistica, valutata l'estensione dell'impianto (circa 50 ettari) e la proporzione tra superficie pannellata e superficie agricola utilizzata, esprime parere favorevole con prescrizioni: - lasciare una distanza minima di almeno 5 m tra un pannello e l'altro quando sono posizionati orizzontalmente; - posizionare i pannelli ad una altezza minima così come previsto dall'Allegato 2 - Requisiti dei sistemi agrivoltaici, lett. A punto 2."

Soluzioni costruttive integrate innovative, nonché dalle Regole Operative del DM agrivoltaico in cui si specifica: “L’altezza minima dei moduli dell’impianto agrivoltaico avanzato rispetto al suolo deve consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici e rispettare, in ogni caso, i valori minimi di seguito riportati: • 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame) e impianti agrivoltaici che prevedono l’installazione di moduli in posizione verticale fissa; • 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l’utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).”; - implementare le opere di mitigazione con una barriera vegetale che consisterà in una fascia di essenze vegetali arboree, arbustive ed erbacee, estesa linearmente per una larghezza di almeno 15 metri, parallela alle strade, nella quale si dovrà creare: • uno strato più alto, formato da alberi (ad es. Olea europaea e Ceratonia siliqua,) della larghezza di 5 m, affinché venga assicurata la mitigazione dell’impatto visivo dell’impianto; • uno strato intermedio, formato da arbusti (ad es. Prunus spinosa, Pistacia lentiscus) della larghezza di 5m; • uno strato basso, con cespugli (ad es. Asparagus albus e A. acutifolius) della larghezza di 5 m; - garantire la stabilità e la cura delle coltivazioni previste per tutta la durata dell’impianto; - garantire che tutti i lavori di movimento terra siano sottoposti a sorveglianza archeologica continuativa da parte di archeologi con idonei titoli (come previsto dal D.M. 244/2019). Si rammenta, rispetto alla valutazione del rischio archeologico, come norma richiede, di sottoporre il progetto alla procedura di VPIA (art.41 c.4 e allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023)”. [...]

Successivamente D.D. n. 2192 del 16/12/2024 trasmessa con prot. n. 67385 del 16/12/2024:

“[...] Vista la richiesta di riesame formulata dalla Società Ine Vaccarella acquisita al protocollo generale della Provincia n. 64403 del 03.12.2024; Il Responsabile del Procedimento, tutto ciò premesso, considerato che alla data di entrata in vigore del Decreto legge 15 maggio 2024, n. 63 (“Decreto Agricoltura”) per il progetto de quo era già stato avviato l’iter previsto per la Valutazione di Impatto Ambientale ritiene di poter accogliere parzialmente le richieste formulate nello specifico: • ritiene di poter accogliere la richiesta di espunzione della seguente prescrizione: b. posizionare i pannelli ad una altezza minima così come previsto dall’Allegato 2 - Requisiti dei sistemi agrivoltaici, lett. A punto 2. Soluzioni costruttive integrate innovative, nonché dalle Regole Operative del DM agrivoltaico in cui si specifica: “L’altezza minima dei moduli dell’impianto agrivoltaico avanzato rispetto al suolo deve consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici e rispettare, in ogni caso, i valori minimi di seguito riportati: • 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame) e impianti agrivoltaici che prevedono l’installazione di moduli in posizione verticale fissa; • 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l’utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).” Ritiene di non poter accogliere la espunzione della prescrizione di “implementare le opere di mitigazione con una barriera vegetale...”; Per tutto quanto sopra non evidenziato si conferma il parere rilasciato con Determinazione n. 1936 del 15.11.2024. [...] DETERMINA DI APPROVARE che la narrativa che precede, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione. DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l’accertamento di compatibilità paesaggistica al proponente Ine Vaccarella srl per l’intervento avente il seguente oggetto: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DENOMINATO “VACCARELLA” DELLA POTENZA DI 44,5056 MWe E DELLE OPERE E INFRASTRUTTURE CONNESSE come riportato in narrativa al punto “Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni”. [...]

• **Comune di Lucera – V Settore, prot. n. 47064 del 08/10/2024:**

“[...] nell’ambito delle proprie competenze, dal punto di vista strettamente urbanistico all’intervento in oggetto, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE [...] alle seguenti condizioni che: • si acquisisca un parere da parte del Ministero delle Politiche Agricole- Roma o Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale- Bari (da trasmettere anche a questo Ente), al fine di accertare che l’impianto agrovoltaico di che trattasi non comprometta l’attività di coltivazione agricola dell’area dove verranno installati i pannelli (giusto art. 65 comma 1 quater della L. 27/2012); • per le strutture connesse alle

attività sociali (bagni, tettoie per attività didattiche, etc..), dovranno essere rispettate le norme sulle barriere architettoniche; • l'impianto di che trattasi, nella sua interezza sia approvato nell'ambito della procedura di VIA da parte di tutti gli Enti preposti ad esprimere il proprio parere ovvero a rilasciare le relative autorizzazioni; • a fine ciclo produttivo dell'impianto, le opere connesse ricadenti nel Comune di Lucera dovranno essere rimosse e smaltite ai sensi della normativa vigente. [...] In relazione alle seguenti circostanze: • nell'ambito dei contesti in cui ricade l'impianto in questione le norme tecniche di attuazione del PUG vigente prescrivono come non consentiti interventi che alterino il paesaggio agrario e l'equilibrio ecologico (art. 23.1 del PUG vigente); • a livello di definizione progettuale alcuni elementi e parametri non sono stati definiti in maniera tale da consentire a questo Ente la valutazione circa la necessità di approvare lo stesso progetto in variante allo strumento urbanistico vigente approvato con D.C.C. n. 74 del 15/11/2016; Si ritiene che nell'ambito della procedura venga attivata anche quella di variante urbanistica chiamando per l'espressione del relativo parere gli Enti all'uopo preposto (Provincia di Foggia – Assetto del Territorio; Regione Puglia Servizio Urbanistica). ed alle ulteriori condizioni: • la Società riconosca a favore del Comune di Lucera le misure compensative ambientali nella misura massima consentita dalla normativa vigente. Tra la società e il Comune di Lucera, in ossequio a quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia, sia sottoscritta apposita convenzione attuativa che regolamenti i rapporti reciproci nella realizzazione e gestione dell'impianto e delle opere connesse al medesimo impianto, nonché definisca anche le precitate misure compensative ambientali da riconoscere a favore del Comune di Lucera. Tali misure compensative sono giustificate dalla circostanza che, l'agro del Comune di Lucera, è ricco di segnalazioni archeologiche di notevole rilevanza storico-documentale, che con la eventuale realizzazione delle opere annesse all'impianto e relative connessioni si troverebbero inserite in un contesto ambientale a loro non congeniale. Tale eventualità comprometterebbe la possibilità di studi e scavi archeologici e una successiva fruizione turistica dell'area stessa. • Siano acquisiti tutti i NN.OO. degli Enti/Uffici coinvolti nel relativo procedimento di approvazione della pratica in argomento. • Sia valutata bene la collocazione delle reti interrato di connessione di che trattasi, il cui posizionamento potrebbe generare contrasto con altri eventuali impianti autorizzati in regime di futura autorizzazione unica; • La realizzazione di eventuali volumetrie connesse all'impianto e ricadenti nel Comune di Lucera, siano assoggettate al rispetto di tutte le norme che ne regolano la fattispecie (statali, regionali e locali), compreso quelle del Codice della Strada e siano assoggettate al rilascio del relativo Permesso di Costruire da parte del Comune di Lucera ad esito positivo della valutazione VIA e successivo rilascio del provvedimento finale, qualora esplicitamente indicato nell'ambito dell'Autorizzazione Unica. Qualora la società dovesse ottenere l'Autorizzazione Unica dovrà rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni: • in fase di cantiere dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti volti a minimizzare l'emissione di polveri: imponendo basse velocità dei mezzi, utilizzando acqua per bagnare le aree di lavoro e le strade; le piste saranno inoltre rivestite da un materiale inerte a granulometria grossolana che limiterà l'emissione di polveri; • durante la fase di cantiere e di dismissione, per evitare o limitare il disturbo indotto per emissioni acustiche e di vibrazioni ai residenti nelle aree limitrofe, si eviterà l'esecuzione dei lavori o il transito degli automezzi durante le ore di riposo; • le superfici necessarie allo stoccaggio momentaneo dei materiali saranno quelle minime indispensabili, evitando occupazioni superflue di suolo; • rimozione completa delle reti al termine della vita utile dell'impianto e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente; • la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali; • deve essere posta attenzione alla stabilità dei pendii evitando attività che possono innescare fenomeni di erosione; • il proponente al termine della vita dell'impianto dovrà comunicarlo anche a questo Ente; • Eventuali opere inerenti strutture pubbliche comunali (viabilità ed altro) siano eseguite a perfetta regola d'arte ed in particolare così come previsto dal nuovo Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27.10.2014 avente per oggetto "Regolamento per l'esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio comunale"; • Eventuale occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente

al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lucera e che comporti o meno la costruzione di manufatti, è soggetta a preventiva concessione/autorizzazione da parte dell'Ente, così come disciplinato dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale approvato con Deliberazione Consiliare n. 30 del 31.05.2022. • durante la esecuzione delle opere sia garantita la pubblica e privata incolumità dei cittadini e l'esatta osservanza delle norme di sicurezza; L'inizio dei lavori sia subordinato: 1. all'acquisizione dell'autorizzazione unica, nonché di tutti gli atti di assenso da parte degli enti/uffici coinvolti nel procedimento di approvazione delle opere in questione e degli atti di assenso da parte dei privati proprietari dei suoli eventualmente interessati dalle opere; 2. al rispetto delle prescrizioni impartite nei pareri/N. O rilasciati dagli Enti coinvolti. [...]"

Con riferimento al tema della variante urbanistica si specifica che, ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.Lgs. n. 387/2003, il provvedimento di Autorizzazione Unica costituisce di per sé, a tutti gli effetti di legge, variante urbanistica.

- **Comune di Foggia, Area 7 – Servizio Ambiente, prot. n. 130006 del 10/11/2024, richiesta d'ufficio di parere su interferenze con attività estrattive presso Ufficio Intercomunale Cave:**

"[...] Al fine di acquisire il parere inerente alle eventuali interferenze tra le attività estrattive ed il progetto per l'impianto alimentato da fonte rinnovabile e per la costruzione di linee di distribuzione aeree ed interrato di energia elettrica, da esercitarsi nel rispetto delle distanze di cui al menzionato art. 36 in ragione delle competenze assegnate con la L.R. n. 22/2019, si trasmette la planimetria contenente la dislocazione delle opere inerente alla realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto. Si resta in attesa di ricevere con cortese sollecitudine il parere relativo all'intervento sopra indicato. [...]"

- **Ufficio Intercomunale Cave, Comuni di Apricena, Chieuti, Foggia, Poggio Imperiale, San Giovanni Rotondo, prot. n. 20999 del 28/10/2024:**

"[...] si attesta che le opere facenti parte del progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza nominale prevista pari a 44,50506 MWe denominato AGROVOLTAICO VACARELLA non interferiscono con siti di attività estrattive."

- **Acquedotto Pugliese S.p.a., prot. n. 23864 del 08/04/2025:**

"[...] si comunica che non si rilevano sui riferimenti cartografici aziendali interferenze con opere gestite da Acquedotto Pugliese S.p.A.; tuttavia, nel caso in corso di esecuzione dei lavori dovesse riscontrarsi la presenza di infrastrutture idriche e/o fognarie, si prescrive l'immediata e temporanea sospensione dei lavori con tempestiva comunicazione del rinvenimento a questa Società, al fine di adottare tempestivamente i necessari provvedimenti per tutelare l'infrastruttura. [...]"

- **Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, prot. n. 15188 del 24/04/2025:**

"[...] si comunica che il progetto in oggetto non rientra nel comprensorio di questo Consorzio."

- **Consorzio di Bonifica della Capitanata, prot. n. 3762 del 20/02/2025:**

"[...] Per quanto attiene invece le interferenze con la rete di distribuzione irrigua e con gli acquedotti rurali è nelle competenze esclusive di questo Ente rilasciare l'autorizzazione alla esecuzione dei relativi lavori. Inoltre per effetto della Legge Regionale 13.03.2012 n°4 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e ai riordini dei consorzi di bonifica" e del R. R. l'agosto 2013 n°17 pubblicato sul BURP n° 109 - Suppl. del 07.08.2013 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia" questo Consorzio è istituzionalmente preposto al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per l'utilizzo dei beni demaniali regionali/statali ramo bonifica. Dall'esame dei documenti disponibili si è rilevato che l'impianto in oggetto interessa i Distretti irrigui 5A, 6A e 6B del Comprensorio Irriguo del Fortore oltre che la rete idrografica demaniale regionale; tuttavia per la individuazione delle probabili interferenze è necessario che la documentazione tecnica depositata sul portale della

Regione Puglia venga integrata con il layout completo dell'impianto medesimo su base catastale georeferenziata (area parco agro voltaico ed elettrodotto di connessione). [...] Si resta in attesa delle integrazioni richieste preavvertendo che nelle more la pratica rimarrà sospesa.”

La Società integrava a mezzo pec in data 27/02/2025 (rif. ns. prot. n. 105621 di pari data) e non seguiva riscontro da parte dell'ente.

- **ENAC – AOT, prot. n. 30310 del 03/03/2025:**

“[...] si comunica la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, le caratteristiche e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico. [...]”

- **Ferrovie del Gargano S.r.l., prot. n. GI/25-132, acquisita al prot. n. 131102 del 12/03/2025:**

“[...] La richiesta di autorizzazione deve essere presentata ai sensi dell'art.58 del D.P.R. 753/80, per il quale è competente il Gestore Infrastruttura Ferrovie del Gargano. Per le ferrovie in concessione, la stessa autorizzazione è da intendersi subordinata, previa stipula di una convenzione per regolamentare l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'opera, al nulla osta della Regione Puglia - Servizio Contratti di Servizio e TPL, che legge per conoscenza. Gli elaborati descrittivi e grafici di progetto inerenti l'attraversamento ferroviario devono rispettare il “Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione, la realizzazione, la gestione e la dismissione degli attraversamenti e parallelismi dell'infrastruttura ferroviaria con condotte, cavalcavia o sottovia e con linee elettriche e di telecomunicazione” adottato da Ferrovie del Gargano ed allegato alla presente. Si fa presente che nel corso dell'istruttoria, che è a carattere oneroso (vedasi regolamento allegato), potrà essere richiesta eventuale altra documentazione integrativa. Resta inteso che la realizzazione dell'opera, comprese le eventuali modifiche ai fini della sicurezza della circolazione ferroviaria che dovessero rendersi necessarie, è a totale carico del Soggetto interferente. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art.58 del D.P.R. 753/80, pertanto, sarà necessario trasmettere allo scrivente Gestore Infrastruttura l'integrazione documentale come da Regolamento citato.”

- **Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., prot. n. 5269 del 10/10/2024:**

“[...] Dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con le linee ferroviarie ricadenti nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l'indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..”

- **Snam Rete e Gas S.p.a., prot. n. 265 del 07/10/2024:**

“Con riferimento alla Vostra richiesta, 0432760/2024 Vi comunichiamo che sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.”

- **TERNA S.p.a., prot. n. n. 112948 del 16/10/2024:**

“[...] - in data 29.08.2021 la Società INE VACCARELLA S.r.l. ha fatto richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione rinnovabile (fotovoltaica) con potenza nominale di 44,5056 MW e potenza in immissione pari a 36 MW nel Comune di Lucera (FG); -

in data 22.03.2022 con lettera prot. TERNA/P20220024871 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 36 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN da inserire in entra-esce alla linea 380 kV "Foggia – San Severo"; - in data 25.03.2022 la Società INE VACCARELLA S.r.l. ha accettato la STMG suddetta; - in data 26.07.2024 la Società INE VACCARELLA S.r.l. ha trasmesso tramite il portale My Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione; - in data 26.08.2024 TERNA con lettera prot. TERNA/P20240092288 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete. [...]"

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- Questa Sezione, con nota prot. n. 299534 del 04/06/2025, invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di provvedere alle incombenze inerenti la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, attesa la chiusura con segno positivo della Conferenza di Servizi la cui ultima seduta si teneva in data 18/02/2025, precisando che in assenza di riscontro e di rilievi ostativi in tempi congrui alla conclusione del procedimento, che si riferivano indicativamente in 10 giorni a far data dalla stessa nota, lo scrivente ufficio avrebbe provveduto comunque sulla scorta dei pareri già in atti.
- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota prot. n. 319476 del 13/06/2025, richiama la nota circolare prot. AOO_064-20742 del 16/11/2023, comunicando di attenersi a *"Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale"*.
- La Sezione scrivente, con nota prot. 346176 del 24/06/2025, invitava i Comuni di Foggia e Lucera (FG) a pubblicare presso il proprio albo pretorio la *"comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità"*; contestualmente la Sezione scrivente invitava la Società proponente alla pubblicazione su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso di che trattasi.
- Successivamente, pervenivano da parte della Società proponente, mediante caricamento sulla piattaforma istituzionale "SistemaPuglia" notificata alla Sezione scrivente con nota acquisita al prot. n. 368370 del 02/07/2025, ulteriori elaborati in aggiornamento al piano particellare di esproprio, pertanto la Sezione scrivente, mediante nota prot. n. 371448 del 03/07/2025, ne dava notizia ai Comuni coinvolti al fine di procedere alla corretta pubblicazione sul proprio albo pretorio.
- Il Comune di Foggia, con nota prot. AOO.C_D643.04/08/2025.0133539, acquisita al prot. n. 440422 del 04/08/2025, trasmetteva relata di avvenuta pubblicazione (dal 03/07/2025 al 02/08/2025) dell'Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e durante il periodo di pubblicazione non pervenivano osservazioni.
- Il Comune di Lucera (FG), con nota prot. n. 39422 del 26/08/2025, acquisita al prot. n. 461020 di pari data, trasmetteva relata di avvenuta pubblicazione (dal 21/07/2025 al 23/08/2025) dell'Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e, durante il periodo di pubblicazione, non pervenivano osservazioni.
- La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 410087 del 18/07/2025, trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali e decorsi 30 giorni non intervenivano osservazioni.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- la INE VACCARELLA S.r.l., con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 533792 del 01/10/2025, comunicava l'avvenuto caricamento sul portale istituzionale "Sistema Puglia", alla Sezione "Progetto

Definitivo”, della documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo, come richiesti dalla Sezione scrivente con nota prot. n. 489635 del 11/09/2025, ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 del progettista circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato il non ricadere dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione procedente nell’arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c. 1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al dpr 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti, in applicazione della legge n. 30 del 05/07/2019, che ha approvato le *“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”*;
- Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 *“Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”*, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017 oltre che formale impegno a trasmettere lo stesso almeno novanta (90) giorni prima della data di inizio dei lavori, come previsto dalla normativa sopra richiamata, unitamente al Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva.
- Nel merito dell’impegno alle misure di compensazione e di riequilibrio territoriale ed ambientale di cui all’All. 2 del D.M. 10/09/2010, avuto anche riguardo alla Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28, *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*, a favore del territorio inciso dall’intervento, la Società proponente, nelle more della sottoscrizione della specifica convenzione, depositava nella *“Sezione Progetto Definitivo”* della piattaforma istituzionale *“SistemaPuglia”* (rif. folder *“JND6507_012_ImpCompensazioni”* all’interno di *“JND6507_AltraDocRichiesta”*) la Deliberazione del Consiglio Comunale di Lucera n.46 del 28/07/2025 recante l’approvazione dello schema di convenzione, oltre che la dichiarazione di impegno ad adempiere sottoscritta dal Legale Rappresentante.
- La Società proponente, inoltre:
 - ottemperava a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per

monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";

- depositava quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo.

PRESO ATTO CHE

- questa Sezione, con nota prot. n. 489635 del 11/09/2025, comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale vale l'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 07/10/2025 veniva sottoscritto, dal rappresentante legale della INE VACCARELLA S.r.l., l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901; questa Sezione, con nota n. 551606 del 09/10/2025, trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, il detto Atto che veniva successivamente repertoriato con il n. 26937 del 16/10/2025;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato digitalmente dalla Sezione Transizione Energetica; nelle more fa fede quanto caricato dal proponente nella più recente sezione progettuale del Portale Sistema Puglia dedicata al procedimento di che trattasi, ed adeguato agli esiti conferenziali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione acquisiva:
 - documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - comunicazione di informativa antimafia prot. PR_BZUTG_Ingresso_0049360_20250930 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., in seno al PAUR ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto agrovoltaiico da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG), di potenza prevista pari a 44,48912 MW DC e 36,0000 MW AC,
- un cavidotto in MT dal campo fotovoltaico ad una sottostazione di trasformazione e consegna;
- una sottostazione di trasformazione e consegna 30/36 kV, sita nel Comune di Lucera (FG);
- un cavidotto in AT dalla suddetta sottostazione 30/36 kV ad una stazione di trasformazione della RTN 36/380 kV;
- una stazione di trasformazione della RTN 36/380 kV sita nel Comune di Lucera (FG) comprensiva di stallo e relative sbarre all'interno della stessa; quest'ultima si configura come ampliamento della S.E. TERNA 380/150 kV (S.E. TERNA 380/150 kV già autorizzata con D.D. n. 191 del 07/10/2021 e raccordata alla linea 380 kV "Foggia - San Severo");
- tutte le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario istruttore
Arch. Anna De Lauro

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata
sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

diretto
indiretto
X neutro
non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte.

Il Dirigente ad interim del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili
Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07/12/2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 e ss.mm.ii. applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;
- la D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati*;
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*;
- il D.L. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la DGR 7 luglio 2025, n. 933 di recepimento dei principi del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 *“Disciplina*

dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"; non applicata al procedimento *de quo*, non avendo il proponente esercitato la facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta.

VERIFICATO CHE, sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- La **Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, n. 254 del 30/07/2024 (Registro Decreti) esprimeva **giudizio positivo sulla compatibilità ambientale** del progetto (ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006) a condizione che vengano ottemperate "[...] *le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 280 del 29 febbraio 2024* [...]".
- Il **Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia**, con nota prot. n. 61581 del 20/11/2025 acquisita al prot. n. 575757 del 21/11/2025, trasmetteva la Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio n. 1936 del 15/11/2024, con la quale era veniva rilasciato l'**Accertamento di Compatibilità Paesaggistica** (ai sensi dell'art 91 delle NTA del PPTR) recante esito positivo con prescrizioni. Successivamente, lo stesso Servizio Prov.le, con nota prot. n. 67385 del 16/12/2024 acquisita al prot. n. 624771 del 16/12/2024, trasmetteva la Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio n. 2192 del 16/12/2024, con la quale l'autorità competente accoglieva parzialmente l'istanza di espunzione di alcune prescrizioni, formulata dalla Società proponente con nota acquisita al prot. Prov.le n. 64403 del 03/12/2024, confermando nuovamente la compatibilità paesaggistica dell'intervento.
- Questa **Sezione regionale Transizione Energetica**, con nota prot. n. 489635 del 11/09/2025, comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese.

DATO ATTO CHE

- la D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023 con la quale l'ing. Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **INE VACCARELLA S.r.l.** in data 07/10/2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e specificatamente

- la **INE VACCARELLA S.r.l.**, ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del D.M. 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori ed in particolare come da Deliberazione del Consiglio Comunale di Lucera n.46 del 28/07/2025 recante l'approvazione dello schema di convenzione;
- garantire l'esercizio delle attività agricolo-pastorali, come proposte, per tutta la durata dell'esercizio

dell'impianto *in unicum* con quest'ultimo, ritenute le stesse parte integrante del progetto valutato e autorizzato.

PRECISATO CHE il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 489635 del 11/09/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **INE VACCARELLA S.r.l.** (C.F./P. Iva 04371080716), con sede legale alla Piazza Walther Von Vogelweide n. 8, 39100, Bolzano, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i. per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto agrovoltaiico da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG), di potenza prevista pari a 44,48912 MW DC e 36,0000 MW AC;
- un cavidotto in MT dal campo fotovoltaico ad una sottostazione di trasformazione e consegna;
- una sottostazione di trasformazione e consegna 30/36 kV, sita nel Comune di Lucera (FG);
- un cavidotto in AT dalla suddetta sottostazione 30/36 kV ad una stazione di trasformazione della RTN 36/380 kV;
- una stazione di trasformazione della RTN 36/380 kV sita nel Comune di Lucera (FG) comprensiva di stallo e relative sbarre all'interno della stessa; quest'ultima si configura come ampliamento della S.E. TERNA 380/150 kV (S.E. TERNA 380/150 kV già autorizzata con D.D. n. 191 del 07/10/2021 e raccordata alla linea 380 kV "Foggia - San Severo");
- tutte le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comue territorialmente interessato, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **INE VACCARELLA S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime ove destinate alla connessione alla Rete, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 235552 del 06/05/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli

articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attestino l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attestino la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attestino l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo".

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario

stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte solare fotovoltaica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 40 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte, sarà trasmesso a:
 - Comune di Lucera (FG);

- Comune di Foggia;
- Provincia di Foggia;
- Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio territoriale di Foggia;
- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione del Patrimonio;
- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica;
- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Risorse Idriche;
- Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia - Sezione Tutela del Paesaggio;
- Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità;
- Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
- Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito “Puglia”;
- Ministero della Difesa, Comando Interregionale Marittimo Sud;
- Ministero dell’Interno, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all’attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza - Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G.;
- Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Province di BAT e Foggia;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Div. XII – Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) – Puglia Basilicata e Molise;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio – Dir. Reg. Puglia e Basilicata;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali;
- ANAS S.p.a.;
- AQP S.p.a.;
- Arpa Puglia, Dipartimento Prov.le di Foggia;
- ASL – Foggia
- Consorzio di Bonifica della Capitanata;
- ENAC – AOT;
- E-Distribuzione S.p.a.;
- Ferrovie del Gargano S.r.l.;
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;
- SNAM Rete Gas S.p.a.;
- Telecom S.p.a.;
- Terna S.p.a.;
- GSE S.p.a.;

- InnovaPuglia S.p.a.;
- INE VACCARELLA S.r.l., in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2025/00317

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Anna De Lauro

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Anna De Lauro

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace